



Oggetto: Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1 - Oggetto

1. le presenti direttive, in attuazione dell'articolo 22 comma 2 della Legge regionale del 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico.

Art. 2 – Programmazione Comunale

1. Nell'ambito della predisposizione dei criteri di programmazione comunale delle attività di somministrazione non è ammesso alcun contingentamento.

Art. 3 - Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni

1. I Comuni, al fine di garantire la liberalizzazione di cui all'art. 2, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, adottano, sulla base delle presenti direttive, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

3. I Comuni promuovono una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica.

4. I programmi comunali individuano le attività di somministrazione per le quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo.



5. L'attività di cui al comma precedente è svolta, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 30 comma 2 della Legge regionale n. 5/06.

Art. 4 - Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Sono escluse dai criteri di programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2006.

Art. 5 - Elementi della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R all'ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;
- c) ubicazione dell'esercizio;

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 6 - Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno. Il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;



- c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'ulteriore documentazione sottoelencata:

- a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- c) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 comma 4 della Legge regionale n. 5/06.

Art. 7 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 8 - Impatto acustico ed ambientale

- 1. Il Comune verifica, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.
- 2. Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

Art. 9 - Orario giornaliero

- 1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.
- 2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 10 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

- 1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.



2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 11 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 12 - Osservatorio

I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo e su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere in formato elettronico alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della Legge, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La Regione predispone modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.